



Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio

DIRETTIVA ANTINCENDIO

Procedura di riconoscimento

© Copyright 2015 Berne by VKF / AEAI / AICAA

Note:

Nella direttiva antincendio le disposizioni della norma di protezione antincendio sono evidenziate in grigio.

Per l'ultimo aggiornamento della presente direttiva antincendio si prega di consultare il sito
www.praever.ch/it/bs/vs

Il documento può essere richiesto presso:
Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio
Bundesgasse 20
Casella postale
CH - 3001 Berna
Tel 031 320 22 22
Fax 031 320 22 99
E-mail mail@vfk.ch
Internet www.vfk.ch

Indice

| | | |
|------------------|--|----------|
| 1 | Campo d'applicazione | 4 |
| 2 | Generalità | 4 |
| 2.1 | Immissione in commercio | 4 |
| 2.2 | Utilizzo (vedi appendice) | 4 |
| 3 | Riconoscimento di prodotti antincendio | 4 |
| 3.1 | Presupposti | 4 |
| 3.2 | Procedura | 5 |
| 3.3 | Gestione della qualità | 5 |
| 3.4 | Attestato di riconoscimento AICAA | 5 |
| 3.5 | Marchio di riconoscimento AICAA | 5 |
| 3.6 | Informazione tecnica AICAA sulla possibilità d'impiego di prodotti da costruzione in relazione alle prescrizioni antincendio | 5 |
| 4 | Riconoscimento di ditte specializzate attive nella protezione antincendio | 6 |
| 4.1 | Generalità | 6 |
| 4.2 | Presupposti | 6 |
| 4.2.1 | Organizzazione | 6 |
| 4.2.2 | Specialisti | 6 |
| 4.2.3 | Impianti di riferimento | 6 |
| 4.2.4 | Gestione della qualità | 7 |
| 4.3 | Procedura | 7 |
| 4.4 | Attestato di riconoscimento AICAA | 7 |
| 5 | Pubblicazione di riconoscimenti e di informazioni tecniche AICAA | 7 |
| 6 | Revoca di riconoscimenti e di informazioni tecniche AICAA | 8 |
| 7 | Riservatezza | 8 |
| 8 | Pubblicità | 8 |
| 9 | Tasse | 8 |
| 10 | Rimedi legali | 8 |
| 11 | Ulteriori disposizioni | 8 |
| 12 | Entrata in vigore | 8 |
| Appendice | | 9 |

1 Campo d'applicazione

La presente direttiva antincendio disciplina la procedura per il riconoscimento di prodotti antincendio nonché di ditte e persone specializzate attive nella protezione antincendio.

2 Generalità

2.1 Immissione in commercio

Lo Stato è responsabile per la messa in commercio di prodotti per la costruzione e la loro messa a disposizione sul mercato secondo la legge federale sui prodotti da costruzione (no. 933.0). Lo stesso vale per gli impianti.

2.2 Utilizzo ([vedi appendice](#))

1 L'autorità di protezione antincendio decide in merito all'impiego di prodotti per la protezione antincendio nelle costruzioni e negli impianti, alle procedure di comprova nella protezione antincendio e all'ammissione di ditte e persone specializzate nel campo della protezione antincendio.

2 Per la decisione sull'impiego di prodotti per la protezione antincendio, l'autorità della protezione antincendio si basa sulle seguenti comprove:

- a per i prodotti edili, i quali sono compresi in una norma europea armonizzata o per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, sulle dichiarazioni delle prestazioni inerenti alla richiesta base "protezione antincendio" secondo la legge sui prodotti edili;
- b per tutti gli altri prodotti sui certificati d'esame, sulle certificazioni e le comprove di conformità di enti di collaudo e di certificazione accreditati nonché sul registro della protezione antincendio AICAA.

3 Chi si prefigge il riconoscimento AICAA o l'informazione tecnica AICAA di un prodotto di protezione antincendio e l'iscrizione nel registro della protezione antincendio AICAA, può inoltrare la corrispondente richiesta all'AICAA.

3 Riconoscimento di prodotti antincendio

3.1 Presupposti

1 L'AICAA può riconoscere i prodotti per la protezione antincendio su richiesta e secondo la [cifra 2.2, cpv. 2b](#).

2 Il riconoscimento AICAA è il presupposto per l'iscrizione nel registro della protezione antincendio AICAA. Con il riconoscimento AICAA viene attestato che un prodotto per la protezione antincendio rispetta i requisiti tecnici della protezione antincendio e può essere utilizzato secondo le disposizioni delle prescrizioni antincendio vincolanti.

3 Per un riconoscimento AICAA, il richiedente deve inoltrare la comprova che il prodotto per la protezione antincendio corrisponde alle prescrizioni antincendio vincolanti. L'AICAA accetta per i prodotti, i quali non sono compresi in una norma armonizzata o per i quali non è stata rilasciata una valutazione tecnica europea (acronimo inglese ETA), quali comprove:

i rapporti d'esame, le certificazioni e le comprove di conformità di enti di collaudo e di certificazione accreditati. Se queste documentazioni mancano, la comprova può essere fornita anche in base all'esperienza ed allo stato della tecnica, in base a risultati esistenti di esperimenti, tramite determinazione matematica secondo un metodo convalidato oppure per altra procedura di classificazione (analoga alla CWFT, Classification Without Further Testing).

4 Le norme europee applicabili, le disposizioni per il riconoscimento e le necessarie prove per i singoli gruppi di prodotti vengono pubblicate dall'AICAA in un elenco costantemente aggiornato.

3.2 Procedura

1 Il richiedente inoltra all'AICAA una domanda di riconoscimento con un'attestazione di conformità, un certificato, un rapporto di prova o una perizia di un organismo riconosciuto. L'AICAA può richiedere una documentazione tecnica supplementare nonché le indicazioni per la manutenzione.

2 L'AICAA esegue una procedura di consultazione presso le autorità di protezione antincendio prima di rilasciare un riconoscimento AICAA.

3.3 Gestione della qualità

1 Il richiedente deve assicurare attraverso misure adeguate che il suo prodotto adempie in qualsiasi momento ai requisiti antincendio tecnici rilevanti. La risoluzione di eventuali contestazioni deve essere completamente documentata e su richiesta messa a disposizione dell'AICAA.

2 Le modifiche al prodotto nonché le modifiche alla designazione del prodotto o della ditta devono essere notificate per iscritto all'AICAA entro il termine di un mese. Quest'ultima decide in merito alle misure da adottare.

3.4 Attestato di riconoscimento AICAA

- 1 Se tutte le condizioni sono adempite, al richiedente viene rilasciato un riconoscimento AICAA intestato al nome del suo prodotto. Questo definisce inoltre il campo d'applicazione.
- 2 La durata di validità del riconoscimento AICAA è limitata a 5 anni al massimo.
- 3 Per i prolungamenti fanno stato gli stessi presupposti secondo la [cifra 3.1](#).

3.5 Marchio di riconoscimento AICAA

- 1 Il marchio di riconoscimento AICAA attesta che un prodotto riconosciuto soddisfa i requisiti antincendio tecnici e può essere utilizzato. Può essere apposto solo ai prodotti che dispongono di un riconoscimento.
- 2 L'AICAA stabilisce per quali prodotti antincendio riconosciuti è richiesta l'apposizione di un'indicazione duratura con un marchio di riconoscimento AICAA.

3.6 Informazione tecnica AICAA sulla possibilità d'impiego di prodotti da costruzione in relazione alle prescrizioni antincendio

- 1 Per i prodotti da costruzione secondo la [cifra 2.2, cpv. 2a](#), le [cifre 3.4](#) e [3.5](#) non sono applicabili. L'AICAA può rilasciare in questo caso per il prodotto edile un'informazione tecnica AICAA sulla possibilità d'impiego secondo le prescrizioni antincendio.
- 2 Se il prodotto da costruzione secondo la [cifra 2.2, cpv. 2a](#) non adempie ai requisiti tecnici della protezione antincendio, il suo impiego non potrà essere riconosciuto.

4 Riconoscimento di ditte specializzate attive nella protezione antincendio

4.1 Generalità

- 1 Gli impianti e le installazioni tecniche richiesti nelle prescrizioni antincendio o ordinati a titolo compensativo dall'autorità di protezione antincendio devono per principio essere pianificati, eseguiti e mantenuti ad opera di ditte specializzate. Le prescrizioni antincendio stabiliscono se questi lavori possono essere eseguiti solo da parte di ditte che dispongono di un riconoscimento AICAA valido. Nel caso di impianti e di installazioni tecniche realizzati facoltativamente, l'autorità di protezione antincendio decide in merito al loro riconoscimento.
- 2 Il riconoscimento AICAA di ditte specializzate per la pianificazione comprende la pianificazione del progetto e dell'esecuzione nonché la direzione tecnica specifica dei lavori.
- 3 Il riconoscimento AICAA di ditte specializzate per l'installazione comprende la pianificazione del progetto e dell'esecuzione, l'installazione e la manutenzione.
- 4 Le disposizioni di riconoscimento valevoli per le singole ditte specializzate sono pubblicate dall'AICAA in un elenco costantemente aggiornato.

4.2 Presupposti

4.2.1 Organizzazione

- 1 Le ditte specializzate riconosciute devono disporre di personale e mezzi materiali e finanziari sufficienti, per poter assumersi la responsabilità quale progettista / installatore.
- 2 Le ditte specializzate riconosciute per l'installazione devono, per l'impiego dei loro prodotti riconosciuti dall'AICAA, essere inoltre dotate di un'organizzazione di manutenzione efficiente e affidabile con la rispettiva struttura e i pezzi di ricambio. Esse devono eseguire regolarmente i lavori di manutenzione prescritti ed essere in grado di eliminare i guasti agli impianti entro 24 ore.

4.2.2 Specialisti

- 1 I presupposti, la formazione e l'esame per l'ottenimento di un certificato per personale specializzato, nonché il perfezionamento, devono basarsi sulle vigenti prescrizioni antincendio.
- 2 Le ditte specializzate riconosciute devono essere in grado di provare che per ogni sede (sede principale, filiale, succursale ecc.) dispongono di collaboratori in possesso di un certificato AICAA valido quali specialisti nel rispettivo specifico campo.

4.2.3 Impianti di riferimento

- 1 Per il riconoscimento di una nuova ditta specializzata per la pianificazione / l'installazione di dispositivi tecnici antincendio vengono richieste la progettazione / l'installazione, avvenute precedentemente, di impianti di riferimento.
- 2 Il numero, i requisiti e la dimensione degli impianti di riferimento vengono pubblicati in un elenco costantemente aggiornato. La decisione in merito all'idoneità quale impianto modello spetta all'AICAA.
- 3 La progettazione / l'installazione di un impianto di riferimento necessita della precedente autorizzazione dell'autorità di protezione antincendio.
- 4 La pianificazione di un impianto di riferimento viene valutata dall'AICAA unitamente all'autorità di protezione antincendio.

5 L'impianto di riferimento viene collaudato dall'autorità di protezione antincendio in presenza dell'AICAA.

4.2.4 Gestione della qualità

1 La ditta specializzata deve gestire un sistema riconosciuto di gestione della qualità (sistema QM, per es. ISO 9001), che sia adeguato al genere, all'importanza e alla dimensione degli impianti e delle installazioni. Vanno in particolare assicurati l'osservanza delle prescrizioni antincendio e il perfezionamento del personale.

2 Con il sistema QM la ditta specializzata si impegna in particolare a:

- a osservare le prescrizioni antincendio dell'AICAA;
- b assicurare il perfezionamento del personale;
- c notificare per iscritto all'AICAA entro il termine di un mese tutte le modifiche rilevanti ai fini del riconoscimento della ditta;
- d informare per tempo l'AICAA in caso di cessazione dell'attività inerente al previsto proseguimento dei lavori di manutenzione dei dispositivi tecnici antincendio installati.

3 L'operato della ditta specializzata viene costantemente giudicato e valutato da parte dell'autorità di protezione antincendio o dei rispettivi organismi incaricati (per es. valutazione del progetto, collaudo, controllo). L'esito costituisce una base fondamentale per il mantenimento e il prolungamento del riconoscimento.

4.3 Procedura

1 La ditta specializzata inoltra all'AICAA una domanda di riconoscimento. Con la domanda devono essere fornite le comprove che i presupposti secondo la [cifra 4.2](#) sono rispettati.

2 L'AICAA esegue una procedura di consultazione presso le autorità di protezione antincendio prima di rilasciare un riconoscimento AICAA.

4.4 Attestato di riconoscimento AICAA

1 Se tutte le condizioni sono rispettate, al richiedente viene rilasciato un riconoscimento AICAA intestato al nome della sua ditta.

2 La durata di validità del riconoscimento AICAA è limitata a 5 anni al massimo. I nuovi riconoscimenti vengono rilasciati per al massimo 2 anni.

3 Per il mantenimento del riconoscimento AICAA, le ditte specializzate devono inoltrare spontaneamente all'AICAA ogni anno (ogni volta entro il 31 gennaio al più tardi) la comprova concernente l'osservanza delle condizioni secondo la [cifra 4.2](#).

4 Se la ditta specializzata desidera un prolungamento del riconoscimento AICAA deve inoltrare all'AICAA una rispettiva domanda il più tardi 6 mesi prima della scadenza della validità. Per il prolungamento fanno stato le prescrizioni valide al momento della presentazione della domanda. Il prolungamento viene garantito solo su presentazione di documenti aggiornati e completi.

5 Un riconoscimento AICAA non è trasferibile. In caso di fusione, liquidazione o acquisizione della ditta specializzata riconosciuta, la domanda della ditta subentrante viene integralmente rivalutata dall'AICAA.

5 Pubblicazione di riconoscimenti e di informazioni tecniche AICAA

Tutti i riconoscimenti AICAA e le informazioni tecniche AICAA per i prodotti della protezione antincendio e le ditte specializzate saranno pubblicati nel registro, costantemente aggiornato, della protezione antincendio AICAA.

6 Revoca di riconoscimenti e di informazioni tecniche AICAA

1 Su richiesta delle autorità di protezione antincendio, i riconoscimenti AICAA e le informazioni tecniche AICAA possono essere revocati dall'AICAA in qualsiasi momento, se vengono a mancare i presupposti per il rilascio, se la conformità alle prescrizioni antincendio non è più data o se si constatano difetti importanti alle costruzioni ed agli impianti eseguiti.

2 A seguito di una revoca non possono essere rivendicati dei diritti nei confronti dell'AICAA o dell'autorità di protezione antincendio.

7 Riservatezza

Tutta la documentazione specifica dei prodotti e della ditta e le informazioni vengono trattate confidenzialmente da parte dell'AICAA, dalle autorità di protezione antincendio e dalle commissioni incaricate.

8 Pubblicità

1 Nella pubblicità è ammessa la menzione dei riconoscimenti AICAA e delle informazioni tecniche AICAA per i prodotti antincendio e per le ditte specializzate. Nel testo deve essere menzionato il riconoscimento AICAA e l'informazione tecnica AICAA con il rispettivo numero.

2 Non possono essere fornite indicazioni che inducono in errore.

9 Tasse

1 L'AICAA riscuote delle tasse per il riconoscimento AICAA e per l'informazione tecnica AICAA di prodotti antincendio e di ditte specializzate, per la pubblicazione nel registro della protezione antincendio AICAA nonché per il rilascio dei marchi di riconoscimento.

2 Le tasse si conformano al regolamento sulle tasse dell'AICAA.

10 Rimedi legali

Le decisioni delle commissioni specialistiche competenti dell'AICAA comprendono i rispettivi rimedi legali. La procedura di ricorso si conforma al regolamento vigente dell'AICAA in materia di ricorsi e reclami.

11 Ulteriori disposizioni

Le ordinanze, le pubblicazioni e i "documenti sullo stato della tecnica" da osservare a complemento della presente direttiva antincendio sono riportate nell'elenco, periodicamente aggiornato, della Commissione Tecnica dell'AICAA (AICAA, Casella postale, 3001 Berna oppure <http://www.praever.ch/it-bs/vs>).

12 Entrata in vigore

La presente direttiva antincendio viene dichiarata vincolante con delibera dell'autorità competente del Concordato intercantonale concernente l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (CIOTC) del 18 settembre 2014, con entrata in vigore il 1°gennaio 2015. L'obbligatorietà è valida per tutti i cantoni.

Appendice

Quanto esposto nella presente appendice sono precisazioni su alcune disposizioni delle direttive; esse non hanno un valore autonomo o un valore normativo supplementare.

cifra 2.2 Utilizzo

Se le indicazioni sulla dichiarazione delle prestazioni sono insufficienti per l'utilizzo, possono essere richieste indicazioni supplementari dai documenti di valutazione, necessari per la dichiarazione delle prestazioni. L'AICAA pubblica in questo senso l'elenco esplicativo e costantemente aggiornato "Utilizzo di prodotti da costruzione" (www.praever.ch).